DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 2

Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi

Le societa' cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Per le societa' cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data. Per le societa' che nel periodo dal 30 settembre 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno chiuso due esercizi, l'imposta si applica in ragione di un'aliquota dell'1,74 per cento della media delle predette riserve indivisibili iscritte nei relativi bilanci. Per le societa' che nello stesso periodo di tempo hanno chiuso un solo esercizio, l'imposta si applica in ragione di un'aliquota dello 0,82 per cento sull'ammontare delle riserve iscritte nel relativo bilancio. Le societa' cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dall'imposta straordinaria di cui al comma 2. La ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi a favore dei soci delle cooperative, di cui all'articolo 20, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' elevata dal 12,50 al 30 per cento. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: "di alloggi" sono inserite le seguenti: ", adibiti ad abitazione principale,".

Versione in vigore dal 1 ottobre 1994, non più in vigore dal 1 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-1994/art-2-riduzione-delle-agevolazioni-in-materia-di-societa-cooperative-e-loro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it